



COMUNE DI OVODDA

Provincia di Nuoro

Prot. N. 6098

ORDINANZA DEL SINDACO N° 34 DEL 07/12/2020

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA ORDINANZA N. 29 DEL 20/11/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 29 del 20/11/2020 – misure in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

CONSIDERATO che nella stessa ordinanza era previsto che le misure di contenimento decorrevano dal giorno 21 novembre 2020 sino al giorno martedì 08 dicembre 2020, salvo ulteriore espressa proroga;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI: - il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- DPCM 03 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Ministro della Salute del 04 novembre 2020;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 26 del 15/11/2020 recante "ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE LOCALI QUALE MISURA PRUDENZIALE E CAUTELATIVA PER LA PRESENZA DI CONTATTI STRETTI DI POSITIVITA' AL COVID-19" e accertato che la chiusura totale delle scuole non risulta essere una misura efficace;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale e in particolar modo comunale;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Ovodda;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni anticontagio più incisive;

RISCONTRATO che si avverte la necessità di un cambiamento delle abitudini nei comportamenti sociali e familiari evitando i contagi in ambito familiare e gli assembramenti;

TENUTO CONTO che, attualmente, risultano in stato di isolamento obbligatorio un numero considerevole di persone, nonché numerosi positivi al Covid-19, dato che fornisce un forte riscontro dell'ampiezza del fenomeno;

CONSIDERATO che non si è riscontrato un calo significativo dei contagi e che, pertanto, per le motivazioni sopra esposte è necessario e doveroso prorogare le misure di cui all'ordinanza n. 29 del 20/11/2020 per ulteriori giorni 7 (sette), in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito all'andamento epidemiologico del contagio;

CONSIDERATO che la presente ordinanza si pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO che sia, quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio e che la messa in atto di comportamenti non responsabili compromette di fatto la ripresa delle attività auspiccate e il ritorno alla normalità graduale, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici laddove sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea od occasionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

La premessa quale parte integrante e sostanziale della presente

E' prorogata l'Ordinanza sindacale n. 29 del 20/11/2020 per ulteriori giorni 7 (sette), pertanto

A partire dal **giorno 09 Dicembre 2020 e sino al 15 Dicembre 2020**, salvo ulteriore proroga espressa:

- è vietato ogni spostamento fuori dal Comune di Ovodda, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, certificati e dichiarati in un apposito modello di autocertificazione (scaricabile dal sito Internet del Comune di Ovodda);
- sono consentiti gli spostamenti necessari alla coltivazione dei terreni per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo, nonché per accudire il bestiame;
- è confermato lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza.
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Resta consentito per la sola ristorazione il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

- le attività continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre

alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario.

Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;

- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati ed è vietata la vendita ambulante di prodotti NON alimentari;

- sono chiusi al pubblico gli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;

- sono chiusi al pubblico il cimitero e gli impianti sportivi;

- sentito il legale rappresentante, sospende le celebrazioni religiose comprese le Messe feriali e festive;

- sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari;

- sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive e i relativi allenamenti.

- è fatto divieto riunirsi nelle sedi sociali di associazioni sportive, culturali e di caccia;

- è fatto divieto riunirsi nei parchi e aree pubbliche;

- è consentito svolgere individualmente attività motoria e/o sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

- Che tutti gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza possano svolgersi a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica;

- Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

SI ORDINA INOLTRE

Al Servizio Igiene Pubblica e all'U.S.C.A dell'ASSL distretto di Nuoro e di Sorgono, ciascuno per le proprie competenze, la trasmissione puntuale e costante dei seguenti dati con aggiornamento giornaliero:

1. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, di tutti i soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid in isolamento obbligatorio;

2. numero effettivo, con relativi dati anagrafici e di residenza, dei soggetti venuti a contatto con positivi, che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;

3. numero effettivo dei soggetti a cui è stata riscontrata positività al Covid ricoverati presso strutture ospedaliere;

4. numero di soggetti in attesa di tampone di verifica che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario;

5. numero di soggetti in attesa di secondo tampone di controllo che si trovino in isolamento domiciliare obbligatorio.

SI DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a: - Prefettura – U.T.G. di Nuoro; - Questura Nuoro - Carabinieri Stazione Ovodda; Commissariato PS di Gavoi - Corpo Polizia Locale Comune di Ovodda; - A.S.S.L. di Nuoro; - Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sorgono; al Dirigente del Distretto di Sorgono - R.A.S. Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Istituto Comprensivo del Comune di Ovodda con sede a Gavoi; - Diocesi di Oristano.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previsti dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F. to (Sedda Maria Cristina)